



N.2999/2007

Reg. Dec.

NN.

9387,9388,9389

Reg. Ric.

Anno 2003

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sui ricorsi in appello:

1) n. 9387 del 2003, proposto dai signori BELLOMO Renzo Renato e MANFRONE Maria Carla, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via Barnaba Tortolini, 34,

*contro*

- il COMUNE di GAVI, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Santilli e Mario Menghini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via della Mercede, 52;

- la Regione PIEMONTE, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituitasi in giudizio,

*per l'annullamento*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, n. 964/03;

2) n. 9388 del 2003, proposto dai signori BELLOMO Enzo Renato e MANFRONE Maria Carla, rappresentati e difesi dagli

RL

avv.ti Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via Barnaba Tortolini, 34,

*c o n t r o*

il COMUNE di GAVI, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Santilli e Mario Meneghini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via della Mercede, 52,

*per l'annullamento*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, n. 965/03;

3) n. 9389 del 2003, proposto dai signori BELLOMO Enzo Renato e MANFRONE Maria Carla, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via Barnaba Tortolini, 34,

*c o n t r o*

il COMUNE di GAVI, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Santilli e Mario Meneghini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via della Mercede, 52,

*per l'annullamento*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, n. 966/03.

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione, in tutti e tre i giudizi, del

Comune di Gavi;

Rilevato che non si è costituita in giudizio la Regione Piemonte;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Data per letta, alla pubblica udienza del 3 aprile 2007, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Giorgio Razzedo, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Greppi per gli appellanti e l'avv. Giorgio Santilli per l'appellato Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

*F A T T O*

Con ricorso (R.G. n. 636/98) proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, gli odierni appellanti deducevano di avere acquistato nei primi anni sessanta, in Comune di Gavi alla via Garibaldi, un terreno con sovrastante fabbricato poi demolito, successivamente destinato a parcheggio pubblico con il P.R.G.C. di Gavi, approvato con D.P.G.R. 136/31/318 del 13 gennaio 1990.

Ciò posto, essi insorgevano avverso la reiterazione di siffatta destinazione dell'area di loro proprietà, operata con D.G.R. in data 22 dicembre 1997 n. 9-23478, di approvazione della variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Gavi.

Il ricorso veniva respinto dal T.A.R. con la sentenza n.

964/03, impugnata in questa sede con il primo degli appelli di cui in epigrafe (R.G. n. 9387/03 , con il cui unico, articolato, motivo è contestata la mancanza, nel provvedimento oggetto del giudizio e negli atti comunali da esso presupposti, di una specifica motivazione, atta a giustificare la reiterazione del vincolo.

E' stato poi rigettato dal T.A.R. medesimo, con la sentenza n. 965/03, anche il successivo ricorso (R.G. n. 1356/98), rivolto avverso:

- la deliberazione n. 110 del 10 giugno 1998, con cui la Giunta Comunale di Gavi ha approvato il nuovo progetto definitivo concernente i lavori di sistemazione di un'area destinata a parcheggio in via Garibaldi;

- la deliberazione n. 14 del 15 aprile 1998, con cui il Consiglio Comunale di Gavi ha revocato il precedente progetto preliminare di sistemazione dell'area destinata a parcheggio in via Garibaldi;

- ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, connesso con gli atti impugnati, con particolare riferimento, per quanto di ragione, alla deliberazione G.C. n. 49 del 26 marzo 1998, di affidamento dell'incarico di adeguamento della relativa progettazione

Il T.A.R. ha ivi respinto le censure avanzate, proponenti vizi di:

1) eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione; violazione dell'art. 1 l. 3 gennaio 1978, n. 1; violazione dell'art. 4, comma 16, l. 4 dicembre 1993, n. 493, così come modificato dall'art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996, n. 662;

2) eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione; violazione dell'art. 13 delle NTA del PRGC vigente; violazione dell'art. 4, comma 16, l. 4 dicembre 1993, n. 493, così come modificato dall'art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996, n. 662; violazione dell'art. 1 l. 3 gennaio 1978, n. 1; eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione;

4) violazione dell'art. 10, comma 2, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con il conseguente atto di appello (R.G. n. 9388/03), lamentata la perplessità della relativa motivazione della sentenza impugnata, si ripropongono le dette doglianze.

Ci si duole, infine, con l'ultimo degli appelli all'esame (R.G. n. 9389/03), della erroneità della sentenza di reiezione n. 966/03, resa dallo stesso T.A.R. nel ricorso (R.G. n.

1770/98) proposto per l'annullamento degli atti, con i quali il Comune di Gavi ha, nell'ambito della procedura ablatoria *de qua*:

- revocato l'approvazione di un precedente progetto, risalente al 1996, parimenti concernente la realizzazione di un parcheggio pubblico sulle aree dei ricorrenti;

- approvato un nuovo progetto esecutivo di sistemazione degli stessi terreni, adeguato ad una sopravvenuta variante di piano regolatore generale (approvata con D.G.R. 22 dicembre 1997, n. 9-23478);

- disposto l'occupazione d'urgenza delle predette proprietà.

Lamentata l'ingiustizia della sentenza, si ripropongono con il gravame i vizi di illegittimità derivata e proprii degli atti impugnati, tutti disattesi dal T.A.R., nonché la domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni da occupazione illegittima.

Si è costituito, in tutti e tre i giudizi, il Comune di Gavi, chiedendo il rigetto degli appelli.

Non si è costituita, nella causa R.G. n. 9387/03 nella quale risulta evocata quale autorità emanante di uno degli atti oggetto del giudizio, la Regione Piemonte.

Nel giudizio appena sopra indicato parte appellante ha svolto, con memoria in data 5 dicembre 2003, ulteriori considerazioni.

Anche il Comune di Gavi ha presentato, nei giudizi n.

9387/03 e n. 9388/03, memorie integrative delle originarie difese.

Con memoria unica in data 21 marzo 2007 gli appellanti hanno infine proposto ulteriori argomentazioni a sostegno degli appelli.

Le cause sono state congiuntamente chiamate e trattate in decisione alla udienza pubblica del 3 aprile 2007.

### *DIRITTO*

1. - I tre appelli all'esame, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva che tra gli stessi intercorre, possono essere riuniti, per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Con il primo di essi (R.G. n. 9387/03), gli appellanti sostengono, con articolate argomentazioni, la erroneità della sentenza di primo grado, perché la reiterazione del vincolo preordinato alla espropriazione (a parcheggio pubblico), operata con l'impugnata variante generale al P.R.G., non sarebbe legittimamente motivata.

La doglianza è infondata.

2.1 - Come, invero, già osservato dal primo Giudice, l'area in questione era stata già gravata da vincolo preordinato all'espropriazione e "a tal proposito, deve invero osservarsi come - a fronte della mancata realizzazione di parcheggi già compiutamente progettati e, al contempo, dell'incrementata previsione di detti standard urbanistici - l'Amministrazione comunale di Gavi fosse pienamente legittimata a rinnovare i

vincoli espropriativi del piano regolatore ormai decaduti, senza alcuna necessità di svolgere alcuna preventiva indagine volta ad accertare la persistente necessità di disporre delle medesime aree all'uopo già individuate né di comparare nuovamente gli interessi, pubblici e privati configgenti; in effetti, continuando a sussistere i ridetti bisogni di carattere generale poteva e doveva riconoscersi un effetto di conferma specialmente con riguardo alle localizzazioni vincolistiche in precedenza stabilite all'identico scopo" (pagg. 5 – 6 sent.).

Già il Giudice di primo grado ha poi rilevato che “non ricorre nella vicenda oggetto del giudizio alcuno di quei casi in presenza dei quali la giurisprudenza amministrativa ha ravvisato l'insuperabile obbligo di giustificare specificatamente la reiterazione vincolistica in base ad una congrua e specifica motivazione (si intende far riferimento alle ipotesi di: a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; b) lesione derivante da precedenti e disattese convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato o di aspettative create da giudicati di annullamento di dinieghi espliciti o taciti di concessione edilizie; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; così C.d.S., sez. IV, n. 2934 del 22 maggio 2000)”: pag. 6 sent.

Rileva, dal canto suo, questo Collegio che, in diritto, vale nella fattispecie il principio secondo il quale la reiterazione dei vincoli di espropriazione è legittima anche se non



accompagnata da una motivazione specifica, essendo sufficiente, per la prova della persistenza e attualità delle esigenze urbanistiche sottese alla reiterazione, la motivazione evincibile dalle linee guida generali, che hanno ispirato la attività pianificatoria (v., tra le tante, C. Stato, IV, 15. 6. 2004, n. 4010; da ultimo, Cons. St., IV, 26 aprile 2006, n. 2292).

E', invero, in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione urbanistica di un'area, che, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, venga ritenuta più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio (Cons. St., IV, 21 agosto 2006, n. 4843), potendo a tal fine ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua motivazione sulla perdurante attualità della previsione comparata con gli interessi pubblici, nella misura in cui essa sia ricavabile dalle predette linee.

2.2 - Ciò chiarito, non può negarsi che in concreto l'Amministrazione comunale di Gavi abbia effettivamente adempiuto a detto onere motivazionale in ordine alla destinazione urbanistica attribuita all'area di proprietà degli odierni appellanti, laddove:

- ha sottolineato "la necessità del vincolo ... ritenendo prioritarie le aree a parcheggio ... individuate all'interno del tessuto edilizio esistente", fra le quali rientra indubbiamente

l'area di proprietà dei ricorrenti, che non contestano l'affermazione del Comune circa la sua "posizione centrale";

- ha così tenuto presente l'esigenza di dislocare, in una zona sufficientemente vicina al centro cittadino, adeguate aree da destinare, appunto, a parcheggi, tanto da potenziare la previsione delle aree a standard di cui si tratta proprio nella zona di via Garibaldi, incrementandola, rispetto al previgente P.R.G.C., di circa il 50 per cento, estendendo ad aree di altri proprietari il perimetro del parcheggio in argomento, confermato nella sua localizzazione (né gli appellanti hanno contestato la irragionevolezza, illogicità od arbitrarietà di tale scelta rispetto agli interessi pubblici da soddisfare, così come essi non hanno, d'altra parte, dato prova di una volontà vessatoria e discriminatoria dell'Amministrazione nei loro confronti, indicando fondi attigui idonei a soddisfare, nella stessa zona, il fabbisogno, rimasto incontestato, di parcheggi);

- la stessa ha dimostrato la serietà ed affidabilità della realizzazione nel quinquennio delle opere di cui trattasi, approvando un progetto preliminare delle stesse addirittura prima dell'adozione della variante di cui si discute (anche se poi, successivamente alla approvazione regionale della variante, il progetto stesso sarà poi revocato per essere sostituito da un nuovo progetto, adeguato nelle dimensioni e nel perimetro alle necessità poste a base della variante).

Lo spessore della motivazione degli atti oggetto del giudizio, correlato alla situazione concreta (e cioè allo specifico

vincolo imposto dall'Amministrazione, alle sue caratteristiche ed alle sue specifiche finalità, tenuto anche conto che si tratta qui del primo provvedimento di reiterazione, il quale ha fatto séguito alla prima decadenza del vincolo per l'inutile decorso del término quinquennale), appare dunque sufficiente a dare conto dell'interesse pubblico a mantenere la destinazione a parcheggio dell'area in questione, peraltro non particolarmente estesa e situata in posizione centrale (alla luce, anche, del dato, ormai di comune esperienza, della carenza di parcheggi e del congestionamento dei centri storici anche dei piccoli comuni).

D'altra parte, come già sottolineato dal T.A.R., le evenienze, che, uniche, giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali (non presenti nell'odierna fattispecie), sono state ravvisate dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da ultimo, Ad. plen. n. 24 del 1999; sez. IV, 1 ottobre 2004 n. 6402 e 26 aprile 2006, n. 2301):

a) nel superamento degli *standards* minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree;

b) nella lesione (parimenti non ricorrente nella specie), dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi

tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione (cfr. Ad. Plen., n. 24 del 1999, cit.; 8 gennaio 1986, n. 1);

c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. sez. IV, 9 aprile 1999, n. 594).

Non registrandosi, inoltre, né nel ricorso originario né nell'atto di appello alcuna censura fondata su una o più di tali evenienze (e risultando peraltro inammissibile la deduzione svolta nel presente grado con semplice memoria dagli appellanti circa "l'aumento degli standard a parcheggio oltre i limiti di legge", che la variante approvata dal Comune di Gavi comporterebbe), non può, in definitiva, ritenersi che la scelta nella specie operata dall'Amministrazione appellata abbia travalicato i limiti, entro i quali la normativa di settore e la giurisprudenza ritengono legittimamente disposta la reiterazione del vincolo.

3. - Passando all'esame del secondo degli appelli proposti (R.G. n. 9388/03), ritiene il Collegio di dover dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'inammissibilità del ricorso originario, proposto avverso:

- la deliberazione n. 110 del 10 giugno 1998, con cui la Giunta Comunale di Gavi ha approvato il nuovo progetto definitivo concernente i lavori di sistemazione di un'area destinata a parcheggio in via Garibaldi;

- la deliberazione n. 14 del 15 aprile 1998, con cui il Consiglio Comunale di Gavi ha revocato il precedente progetto preliminare di sistemazione dell'area destinata a parcheggio in via Garibaldi;

- ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, connesso con gli atti impugnati, con particolare riferimento, per quanto di ragione, alla deliberazione G.C. n. 49 del 26 marzo 1998, di affidamento dell'incarico di adeguamento della relativa progettazione.

Rilevato, invero, come già correttamente osservato dal T.A.R., che “benché espressamente indicate nell'epigrafe del ricorso, le delibere G.C. rispettivamente n. 14/1998 e n. 49/1998 non hanno costituito oggetto di specifiche lagnanze” (pag. 8 sent.), vale la pena di sottolineare che i ricorrenti si lamentano unicamente dei vizi, che affiggerebbero la deliberazione di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica interessante la loro proprietà, che, collocandosi in epoca antecedente alle modifiche apportate all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 (per effetto delle quali “l'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”: nuovo comma 13 dell'art. 14, cit.), non risulta, secondo i parametri di svolgimento dell'attività ablatòria allora in vigore, in grado di fondare il potere

espropriativo dell'Amministrazione, in quanto non assumeva valore di dichiarazione di pubblica utilità e dunque non poteva detta approvazione dare corso al legittimo ricorso agli strumenti ablativi.

Al riguardo, il collegio non ritiene di affrontare la questione se il medesimo art. 14, nel testo originario, ricollegava o meno alla delibera di approvazione del progetto definitivo gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche in assenza di una espressa determinazione dell'Amministrazione.

Infatti, in concreto le richiamate delibere n. 14 e n. 49 del 1998 hanno espressamente escluso la propria valenza come dichiarazione di pubblica utilità, in quanto volta ad attivare una fase procedimentale per consentire la partecipazione degli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, prima della approvazione del progetto esecutivo.

Soltanto la successiva delibera di approvazione del progetto esecutivo ha poi espressamente disposto tale dichiarazione.

Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse, per la parte rivolta avverso le delibere n. 14 e n. 49 del 1998 (aventi un rilievo interno al procedimento e un carattere non immediatamente lesivo).

4. - L'ultimo appello (R.G. n. 9389/03) è rivolto avverso la sentenza di primo grado (n. 966/03), con la quale il T.A.R. ha respinto il ricorso (R.G. n. 1770/98) proposto per

l'annullamento degli atti, con i quali il Comune di Gavi ha, nell'ambito della procedura ablatòria *de qua*:

- revocato l'approvazione di un precedente progetto, risalente al 1996, parimenti concernente la realizzazione di un parcheggio pubblico sulle aree dei ricorrenti;

- approvato un nuovo progetto esecutivo di sistemazione degli stessi terreni, adeguato ad una sopravvenuta variante di piano regolatore generale (approvata con D.G.R. 22 dicembre 1997, n. 9-23478);

- disposto l'occupazione d'urgenza delle predette proprietà.

4.1 - Con un primo gruppo di censure, si deduce l'illegittimità degli atti impugnati, derivata dalla illegittimità delle deliberazioni G.C. n. 110 del 10 giugno 1998, C.C. n. 14 del 15 aprile 1998 e G.C. n. 49 del 26 marzo 1998 del Comune di Gavi, impuginate con il separato ricorso, di cui si è sopra trattato (v. punto 3.).

L'impugnata sentenza ha rinviato, ai fini della loro reiezione, al rigetto dello specifico ricorso avverso tali ultimi atti proposto, qui invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse (v. *supra*, punto 3.).

I mezzi, in questa sede ammissibili (in quanto deducono vizi propri di atti presupposti di quelli lesivi oggetto del presente giudizio, che sono la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo ed il decreto di occupazione d'urgenza), non sono fondati.

4.1.1 – Quanto alla contestata assenza di conformità del progetto approvato alle previsioni del P.R.G.C., la stessa è smentita dal fatto che l'opera pubblica di cui si tratta è localizzata sopra un'area all'uopo individuata nella variante generale del 1997 (oggetto del primo degli appelli all'esame: v. supra, punto 2), che ha all'uopo reiterato il vincolo sulla stessa già esistente e della cui legittimità s'è appunto sopra detto.

Né un contrasto tra le previsioni di P.R.G.C. ed il progetto approvato è ravvisabile, ad avviso del Collegio, nella denunciata circostanza che “l'area dei ricorrenti, oggetto di un vincolo a parcheggio ... sia stata adibita, nella parte adiacente al teatro-cinematografo di proprietà comunale, alla realizzazione sia di opere pertinenti al teatro stesso sia di un deposito a disposizione del Comune” (pag. 8 app.).

Tale prospettazione si rivela invero errata, dal momento che il fatto che le uscite di sicurezza del cinematografo sbocchino su un vialetto pedonale ch'è parte integrante del parcheggio (e non v'è chi non veda come non possa certo razionalmente realizzarsi un parcheggio privo di spazi riservati all'ingresso ed all'uscita dei pedoni, che ivi abbiano depositato l'autovettura), lungi dal mutare la destinazione urbanistica e funzionale del parcheggio stesso, risulta del tutto congruo con la sua funzione naturale di luogo di “smistamento” delle persone che accedano alle strutture circonvicine destinate alla vita privata e sociale, al migliore e



più ordinato utilizzo delle quali il parcheggio è, in fin dei conti, preordinato; tanto meno, poi, in contrasto con la destinazione a parcheggio dell'area risulta la realizzazione su di esso di un locale-deposito comunale, le cui dimensioni, come risulta dalla documentazione fotografica versata in atti, sono veramente minime e per di più nulla tolgono alla funzione naturale di sosta, cui è destinata l'area nella sua globalità, dal momento che, da un lato, il locale stesso risulta in maniera del tutto razionale destinato al ricovero di attrezzature utili alla più efficiente manutenzione del parcheggio stesso e, dall'altro, ad esso è in fin dei conti riservata una "piccola zona circoscritta da fabbricati posta a nord-est (il cosiddetto dentello)": così la relazione illustrativa al progetto preliminare.

4.1.2 – Infondata si appalesa pure l'ulteriore censura di illegittimità derivata, secondo cui, nel caso di specie, non sarebbero state rispettate le procedure prescritte dalle norme, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E' ben vero – come sostengono gli appellanti - che l'approvazione del progetto di opera pubblica, che valga come dichiarazione (implicita od esplicita) di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978, deve essere preceduta dalla comunicazione dell'avviso di procedimento (Ad. plen.: 24 gennaio 2000, n. 2 e 15 settembre 1999, n. 14; da ultimo, Cons. St., IV, 22 marzo 2005, n. 1236).

Tuttavia, nella specie tale principio è irrilevante, perché la dichiarazione di pubblica utilità è stata disposta solo con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, prima della quale – come risulta dalla documentazione acquisita – gli appellanti ebbero regolare comunicazione quaranta giorni prima della sua conclusione.

Pertanto, il denunciato vizio di illegittimità derivata non sussiste.

4.1.3 – Con l'ultimo motivo, gli appellanti lamentano che l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, in sede di approvazione del ridetto progetto definitivo, dell'istanza da essi presentata nel dicembre 1994 (volta al rilascio di una autorizzazione per la realizzazione di un parcheggio privato sull'area poi interessata dal progetto poi approvato con gli atti impugnati), così come delle osservazioni da essi sviluppate “nei ricorsi tuttora pendenti contro il primo progetto e contro l'approvazione della variante al P.R.G.C.” (pag. 9 app.); donde si ricava, a loro avviso, un difetto di istruttoria e/o la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90.

Orbene, nella specie risulta *per tabulas* che nessuna memoria contenente siffatte prospettazioni sia stata fatta pervenire dagli interessati al Comune nel corso del procedimento che ha portato all'approvazione del progetto definitivo di cui si tratta (e nemmeno, per vero, nel successivo procedimento sfociato nella approvazione del progetto esecutivo), sì che il motivo di gravame si rivela per un verso

inammissibile (perché impingente il mérito delle scelte amministrative e perché la mancata considerazione dell'istanza predetta afferisce piuttosto al precedente procedimento di reiterazione del vincolo e di attribuzione della nuova contestata destinazione all'area in argomento, volto a soddisfare le esigenze connesse alla pianificazione urbanistica, avverso le cui risultanze la doglianza non risulta invece a suo tempo proposta) e per altro verso infondato, giacché non può ritenersi che la mera proposizione di un ricorso imponga all'Amministrazione l'onere di una ulteriore motivazione, in sede di attuazione delle scelte di piano effettuate, in ordine alle scelte medesime.

4.2 – Pure infondate, infine, appaiono le doglianze, con le quali gli istanti hanno dedotto vizi propri della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e del decreto di occupazione d'urgenza.

4.2.1 – Va in mérito osservato che la censura concernente l'asserita omessa indicazione dei termini, entro i quali dovevano cominciarsi e compiersi i lavori e le espropriazioni (secondo quanto previsto dalla legge n. 2359/1865), è infondata in fatto se riferita a tale ultima deliberazione (che tale fissazione puntualmente reca al punto 4. del dispositivo) ed in diritto, se, come pare, riferita alle deliberazioni di approvazione dei progetti preliminari e definitivo, dal momento che la fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 25

giugno 1865, n. 2359, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.d.S.: sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917; 9 marzo 2000, n. 1235; 14 gennaio 1999, n. 22; sez. V, 30 settembre 1998, n. 1360), deve avvenire col primo atto, con il quale si manifesta in concreto l'intenzione di esercitare il potere espropriativo, che, nel caso di specie, come s'è visto, coincide non con l'approvazione del progetto preliminare o definitivo delle opere da realizzare, ma con quello di approvazione del relativo progetto esecutivo.

4.2.2 – Va esclusa, poi, la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di potere per sviamento, che gli appellanti ravvisano nel fatto che “il Comune di Gavi ha ... utilizzato lo strumento predisposto dall’art. 71 L. 2359/1865 per portare a termine i lavori di ristrutturazione del teatro-cinematografo di proprietà comunale, che insiste sul sedime immediatamente confinante al terreno di proprietà dei ricorrenti ed interessato alla realizzazione del parcheggio” (pag. 11 app.); a respingere la doglianza, invero sostanzialmente coincidente con quella di illegittimità derivata illustrata sopra al punto 4.1.1, valgono le considerazioni ivi svolte, che dimostrano come l'autonomia e la funzionalità del parcheggio progettato non siano affatto inficiate dalla sua naturale funzione di struttura anche al servizio di strutture pubbliche viciniori.

4.2.3 - Quanto al presunto vizio di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, appuntato nei confronti del decreto di occupazione di urgenza, è sufficiente

ricordare il consolidato indirizzo giurisprudenziale (v., *ex multis*, C.d.S., sez. IV: 27 ottobre 2003, n. 6631; 14 aprile 2003, n. 1040 e, da ultimo, 13 dicembre 2005, n. 7086), secondo cui il decreto di occupazione di urgenza è atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, così che le garanzie procedurali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest'ultimo, che invece, come s'è visto, è documentalmente provato essere stato adottato solo dopo aver dato corso alla comunicazione a parte ricorrente dell'avvio della procedura ablatoria (v. *supra*, punto 4.1.2).

4.3 – L'acclarata legittimità degli atti della complessa serie procedimentale esaminata non consente, ovviamente, di accogliere l'istanza di risarcimento danni avanzata infine con il ricorso all'esame, risultando ogni eventuale danno patito dagli appellanti inferto *secundum ius* e dunque non risarcibile.

5. – In definitiva, il primo (R.G. n. 9387/03) e il terzo (R.G. n. 9389/03) appello vanno respinti, con conseguente conferma delle relative sentenze di primo grado, mentre, quanto al secondo (R.G. n. 9388/03), il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, con pedissequo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

*P.Q.M.*

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe e definitivamente pronunciando sugli stessi:

- respinge il primo (R.G. n. 9387/03) ed il terzo (R.G. n. 9389/03) e, per l'effetto, conferma le relative sentenze di primo grado;

- pronunciando sul secondo (R.G. n. 9388/03), dichiara inammissibile il ricorso di primo grado, e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 3 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Luigi Maruotti - Presidente f.f.

Vito Poli - Consigliere

Anna Leoni Consigliere

Bruno Mollica - Consigliere

Salvatore Cacace - Consigliere, rel. est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Salvatore Cacace

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci